

**ARCHIVES HISTORIQUES  
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES  
DOCUMENTS "COM"**

**COM (76)726**

**Vol. 1976/0219**

Historical Archives of the European Commission

### ***Disclaimer***

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

# COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(76) 726 def.

Bruxelles, 11 gennaio 1977

Proposta di

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla determinazione dell'origine di alcuni articoli di maglieria, di alcuni indumenti e calzature del capitolo 60 e delle voci ex 42.03, 61.01, 61.02, 61.03, 61.04, 61.09, 64.01, 64.02, 64.03 e 64.04 della TDC

---

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

## RELAZIONE

1. L'articolo 5 del Regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci stabilisce che "una merce nella cui produzione sono intervenuti due o più paesi è originaria del paese nel quale è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo e che abbia come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenti una fase importante della fabbricazione."

Conformemente a tali disposizioni è necessario che la Comunità definisca le regole di origine di taluni articoli di maglieria, indumenti e calzature poichè l'applicazione del suddetto articolo differisce notevolmente da uno all'altro Stato membro. Il problema verte sulla possibilità di considerare quale trasformazione o lavorazione sostanziale che abbia come risultato un prodotto nuovo o che rappresenti una fase importante della fabbricazione, la cucitura di pezzi di maglieria o di stoffe tagliate o ottenute direttamente nella forma determinata. La Commissione pensa che la cucitura soddisfi tale criterio.

2. Un progetto di regolamento della Commissione avente la forma del progetto di regolamento allegato, è stato presentato al Comitato dell'Origine il 26 novembre 1976 in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 802/68. Non è stato emesso alcun parere, in quanto non si è manifestata una maggioranza qualificata in favore né contro il testo proposto.

3. Secondo l'articolo 14, paragrafo 3, lettera b) del regolamento 802/68, "quando le disposizioni previste non sono conformi al parere formulato dal Comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle disposizioni da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Conformemente a tali disposizioni, la Commissione sottopone la proposta al Consiglio."
4. Devesi notare, infine, che secondo le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), "se, al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le disposizioni proposte sono adottate dalla Commissione."

regolamento del Consiglio relativo alla determinazione dell'origine di alcuni articoli di maglieria, di alcuni indumenti e calzature del capitolo 60 e delle voci ex 42.03, 61.01, 61.02, 61.03, 61.04, 61.09, 64.01, 64.02, 64.03 e 64.04 della TDC

---

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

vista la proposta della Commissione,

visto il regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (1), in particolare l'articolo 14,

considerando che l'articolo 5 del predetto regolamento dispone che una merce nella cui produzione sono intervenuti due o più paesi è originaria del paese nel quale è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo e che abbia come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenti una fase importante della fabbricazione;

considerando che i tessuti e le stoffe di maglieria di qualsiasi materia tessile che vengono utilizzati per la confezione di maglierie e di indumenti possono essere oggetto di operazioni di taglio, di cucitura e di unione di pezzi;

considerando che l'operazione di cucitura o di unione dei pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma determinata) nonché dei tessuti e dei pezzi di cuoio o di pelli naturali, artificiali o ricostituiti, costituisce una trasformazione o lavorazione sostanziale che risponde ai criteri enunciati al predetto articolo 5 del regolamento (CEE) n. 802/68 e conferisce

quindi ai prodotti ottenuti l'origine del paese o della Comunità in cui essa è avvenuta;

considerando che la produzione di calzature di cui alle voci 64.01, 64.02, 64.03 e 64.04 della Tariffa doganale comune, partendo da prodotti classificati sotto una voce della Tariffa doganale comune diversa da quella dei numeri 64.01, 64.02, 64.03 e 64.04 rispettivamente, ad eccezione delle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, costituisce una trasformazione o lavorazione sostanziale che soddisfa i criteri enunciati all'articolo 5 di cui sopra del regolamento (CEE) n. 802/68 e conferisce quindi ai prodotti ottenuti l'origine del paese o della Comunità in cui tale trasformazione è avvenuta;

considerando che in mancanza di avviso conforme del Comitato dell'Origine, la Commissione non ha potuto adottare le disposizioni previste in materia conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 802/68; che la Commissione ha applicato le disposizioni di detto articolo 14, paragrafo 3, lettera b) e ha sottoposto al Consiglio una proposta relativa alle disposizioni da adottare,

./.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci designate alla colonna 2 della tabella che segue sono originarie del paese o della Comunità in cui sono avvenute le operazioni di cui alla colonna 3.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottostimate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale 1	Designazione 2	
ex 42.03	Oggetti di vestiario di cuoio o di pelli	Cucitura o unione di pezzi di cuoio o pelli naturali, artificiali o ricostituiti
ex capitolo 60	Maglierie, esclusi i manufatti a maglia ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)	Ottenuti a partire da filati
ex 60.02	Guanti a maglia non elastica né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)	Cucitura o unione di pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma determinata)
ex 60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata, ottenute per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)	Cucitura o unione di pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma determinata)
ex 60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)	Cucitura o unione di pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma determinata)
ex 60.06	Altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)	Cucitura o unione di pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma determinata)
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo	Cucitura o unione di stoffe tagliate
61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini	Cucitura o unione di stoffe tagliate
61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini	Cucitura o unione di stoffe tagliate
61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini	Cucitura o unione di stoffe tagliate

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di prodotti originario
Voce della tariffa doganale 1	Designazione 2	
ex 61.09	Busti, fascette, guaine, reggiseno, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto anche elastici	Cucitura o unione di stoffe tagliate
ex 61.09	Busti, fascette, guaine, reggiseno, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di maglia, anche elastici, ottenuti mediante cucitura o unione di pezzi di maglia (tagliati o ottenuti direttamente nella forma determinata)	Cucitura o unione di pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma determinata)
64.01	Calzature con soles esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale	Ottenute partendo da prodotti classificati in una voce della Tariffa doganale comune diversa dal n. 64.01  ad eccezione di calzature incomplete formate da tomaia fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne
64.02	Calzature con soles esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con soles esterne di gomma o di materia plastica artificiale	Ottenute partendo da prodotti classificati in una voce della Tariffa doganale comune diversa dal n. 64.02  ad eccezione di calzature incomplete formate da tomaia fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale 1	Designazione 2	
64.03	Calzature di legno o con soles esterne di legno o di sughero	<p>Ottenute partendo da prodotti classificati in una voce della Tariffa doganale comune diversa dal n. 64.03</p> <p>ad eccezione di calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne</p>
64.04	Calzature con soles esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio, ecc.)	<p>Ottenute partendo da prodotti classificati in una voce della Tariffa doganale comune diversa dal n. 64.04</p> <p>ad eccezione di calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne</p>

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il quarantacinquesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione

Il Presidente